N. 319-544-697-2886-3852-ter-6634-6806-7227-7289-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 27 febbraio 2001

(Relatore: **POLENTA**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 319, d'iniziativa dei deputati

SCALIA, GALLETTI, PROCACCI

Norme concernenti l'educazione e l'informazione sui danni del fumo, il divieto di fumare in determinati locali e la pubblicità dei prodotti da fumo

Presentata il 9 maggio 1996

n. 544, d'iniziativa del deputato GALLETTI

Norme in materia di pubblicità del tabacco e dei prodotti da tabacco

Presentata il 9 maggio 1996

n. 697, d'iniziativa del deputato SAVARESE

Norme in materia di divieto di fumare in taluni locali pubblici e di comunicazioni riguardanti i prodotti da fumo

Presentata il 10 maggio 1996

n. 2886, d'iniziativa dei deputati

GAMBATO, CÈ, COPERCINI, DALLA ROSA, CHINCARINI, STEFANI, APOLLONI, FONGARO, FONTAN, CALZAVARA, PAROLO, PAGLIARINI, LENTO, ANGELICI, ALTEA, ZACCHERA, DIVELLA, SAIA, TARGETTI, FILOCAMO, GIOVANARDI, PISCITELLO, GASPERONI, SAPONARA, SINISCALCHI, TESTA, EDO ROSSI, ROSCIA, MARTINELLI, PECORARO SCANIO, GARRA, MICCICHÈ RUZZANTE, COVRE, ALEFFI, MARTINELLI, VALETTO BITELLI, VALDUCCI, MARINACCI, BALOCCHI, TARDITI, TABORELLI, GERARDINI, PAGLIARINI, LUCCHESE, ALBORGHETTI, SAONARA

Regolamentazione del divieto di fumare nei locali pubblici

Presentata il 13 dicembre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 3852-ter

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (TREU)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI (BASSANINI)

Disposizioni in materia di contrabbando e pubblicità dei prodotti da fumo

(Già articolo 5 del disegno di legge n. 3852, approvato dal Senato della Repubblica, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 24 febbraio 1998)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 6634, d'iniziativa dei deputati

GIOVANARDI, ALOISIO, BALLAMAN, BALOCCHI, BIELLI, BRUGGER, COSTA, CREMA, FOLLINI, GAMBALE, GASPARRI, GRIMALDI, LA MALFA, LIOTTA, LOMBARDI, LUMIA, MONACO, PERETTI, PETRINI, RISARI, SCALIA, SELVA, STEFANI, TESTA, URBANI, VALPIANA, VIGNALI, VITO

Disposizioni in materia di divieto di fumare

Presentata il 10 dicembre 1999

n. 6806, d'iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, GIANNOTTI, FIORONI, MANCINA, LUMIA, SIGNO-RINO, SCALIA, PROCACCI, CRUCIANELLI, VALPIANA, GUERRA, PAISSAN, PENNACCHI, GALLETTI, BIELLI, GIACCO, VIGNALI, SAIA, CACCAVARI

Disposizioni per la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo

Presentata il 24 febbraio 2000

n. 7227, d'iniziativa dei deputati

CÈ, CHINCARINI, FONTAN, MARTINELLI, RODEGHIERO SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Norme in materia di tutela della salute dei minori dai danni causati dal fumo di tabacco

Presentata il 17 luglio 2000

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 7289

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(VERONESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(SALVI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MATTARELLA)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(DEL TURCO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(FASSINO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(LETTA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI (LOIERO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA (BASSANINI)

Disposizioni organiche sul divieto di fumare

Presentato l'11 settembre 2000

Onorevoli Deputati! — Il progetto di legge che la Commissione Affari sociali propone alla discussione dell'Assemblea si propone di dettare una nuova disciplina organica in materia di divieto di fumare, al fine di ridurre i danni derivanti dal tabagismo e tutelare più adeguatamente la salute di tutti i cittadini, fumatori e non fumatori. È infatti ormai noto, per gli studi scientifici e per i dati che periodicamente vengono pubblicati sulla stampa, come il fumo rappresenti una delle emergenze della salute, per i danni che vengono prodotti ai fumatori nonché per il grave problema del cosiddetto fumo passivo.

I dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulle morti provocate dai danni derivanti dal fumo hanno prodotto in molti Paesi vaste iniziative volte ad una campagna informativa efficace e soprattutto hanno condotto, con interventi di varia efficacia, a legislazioni sempre più volte a salvaguardare la salute come « bene pubblico ».

In particolare il fenomeno colpisce i paesi più sviluppati, ove l'OMS stima circa il 70 per cento del totale dei morti per malattie da fumo.

La legislazione vigente in materia di divieto di fumare.

Nel nostro Paese una prima regolamentazione del divieto di fumare in determinati luoghi risale alla legge 11 novembre 1975, n. 584. In particolare, ai sensi di tale normativa, è vietato fumare nei luoghi pubblici o adibiti al pubblico, pena sanzioni amministrative pecuniarie. In presenza di particolari caratteristiche tecniche, precisate dal decreto ministeriale 18 maggio 1976, determinati ambienti possono essere esentati dall'osservanza del di-

vieto. Ulteriori normative sono intervenute con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, per i mezzi di trasporto, mentre una fittissima serie di pronunce della giurisprudenza è venuta nel tempo a chiarire i termini di applicazione della legislazione in vigore. È a tutti noto, tuttavia, che l'applicazione della legge vigente lascia alquanto a desiderare.

Il problema si presenta senza dubbio complesso, perché interviene su una inveterata tendenza del costume, anche se in calo in molti Paesi avanzati. La complessità deriva anche dal fatto che qualunque atto legislativo in materia non può non tenere conto dei vari aspetti del fenomeno, che vanno dalla coltivazione del tabacco al consumo finale, dalla pubblicità dei prodotti del tabacco alle politiche fiscali messe in opera dai singoli Stati.

Su tutti gli aspetti della problematica deve ovviamente ritenersi prevalente quello sanitario. In tale ottica, la presente proposta di legge intende tutelare il diritto alla salute di quanti sono involontariamente esposti al fumo passivo e, nello stesso tempo, mira ad una più generale politica di prevenzione anche attraverso un generalizzato divieto negli ambienti indicati. In linea generale, infatti, dovrebbe valere il concetto che non fumare è la regola e fumare è l'eccezione, segnalata da apposite indicazioni.

I contenuti del progetto di legge.

Il testo unificato che viene presentato all'Assemblea si basa essenzialmente sul disegno di legge n. 7289, d'iniziativa governativa, ma tiene conto anche dei contenuti delle numerose proposte d'iniziativa

parlamentare presentate in questa legislatura. Su di esso sono state chiamate a pronunciarsi, in sede consultiva, quasi tutte le Commissioni parlamentari, che hanno espresso il loro consenso con varie osservazioni di cui si è tenuto, per quanto possibile, conto.

Passando ad una breve illustrazione dell'articolato, in sintesi esso prevede quanto segue.

Quanto all'oggetto centrale dell'intervento, quello dei divieti, ai sensi dell'articolo 3 sarà proibito fumare nei seguenti ambienti aperti al pubblico: negli uffici, sia pubblici che privati; nelle strutture sanitarie, compresi gli studi medici; in tutte le scuole ed università; sui mezzi di trasporto pubblico e nelle relative stazioni, porti e aeroporti compresi; negli esercizi commerciali (bar, ristoranti, parrucchieri e così via); nelle strutture nelle quali si svolgano attività educative, sportive, ricreative, culturali, congressuali, di spettacolo e di ritrovo; nei locali comuni di alberghi e pensioni; in tutte le sedi istituzionali; nei locali chiusi delle amministrazioni della difesa, delle finanze, degli stabilimenti di prevenzione e pena (ma non nelle camere dei detenuti), delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e del corpo forestale dello Stato. Il divieto è esteso agli ambienti di lavoro chiusi, anche quando non siano aperti al pubblico.

Rispetto al complesso di tali divieti, sono individuate le possibili deroghe. L'articolo 4 prevede infatti che potranno essere realizzate aree riservate ai fumatori, purché siano fisicamente separate da quelle dove non si potrà fumare e adeguatamente ventilate e depurate, e a condizione che siano rispettate le normative antincendio e di igiene e sicurezza sul lavoro, comprese quelle recate dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Sul fronte dei controlli e degli obblighi dei soggetti preposti alle strutture pubbliche e private, l'articolo 5 prevede che siano individuati appositi « responsabili » che avranno il compito di curare l'affissione dei cartelli indicanti i divieti, applicare le norme per le aree riservate ai fumatori e vigilare sul rispetto dei divieti, segnalando

le eventuali violazioni alle autorità competenti.

Il provvedimento prevede un inasprimento delle sanzioni, che sono fissate dall'articolo 6 in una somma da 50 mila a 300 mila lire per chi violerà il divieto di fumare e da un milione a tre milioni per i responsabili delle strutture pubbliche e private che non adempiranno ai loro compiti. All'accertamento delle infrazioni provvederanno i competenti organi di polizia.

Infine, vanno segnalate le importanti misure volte al potenziamento delle attività di prevenzione. Ai sensi delle previsioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 6 nonché dell'articolo 2, parte dei proventi delle sanzioni andranno alle regioni, le quali dovranno impiegarli in programmi di educazione sanitaria sui danni da fumo, secondo le linee del piano sanitario nazionale e d'intesa con le strutture del Servizio sanitario nazionale. le scuole e gli altri soggetti interessati. I soli proventi delle sanzioni rilevate in ambienti delle amministrazioni dello Stato saranno assegnati invece al Ministero della sanità. che a sua volta dovrà utilizzarli per campagne di lotta la tabagismo. Le regioni dovranno sostenere anche i centri e gli ambulatori pubblici e privati che svolgono attività volte alla disassuefazione dei fumatori.

A finalità di prevenzione e informazione dei cittadini sono riconducibili anche le norme dell'articolo 2, comma 3, che dispongono che sulle confezioni dei prodotti da fumo dovranno essere indicati tutti i componenti dei prodotti contenuti, nonché luogo e data di confezionamento e scadenza.

La legge, che non dovrà comportare nuovi oneri per lo Stato, entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla stessa data sarà abrogata la legge n. 584 del 1975, attualmente in vigore.

L'esame istruttorio dei progetti di legge.

L'esame in sede referente dei progetti di legge confluiti nel testo unificato in esame è stato avviato ancor prima della presentazione del disegno di legge governativo, che, una volta abbinato agli altri progetti,

è poi venuto a costituirne il nucleo cen-

Il Comitato ristretto istituito dalla Commissione per il loro esame, ha proceduto a numerose audizioni informali, al fine di acquisire in primo luogo i diversi punti di vista della comunità scientifica e dei produttori del tabacco. Sono così stati sentiti, da una parte, i rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, dell'Associazione italiana di oncologia, della Società chimica italiana e della Lega italiana per la lotta contro i tumori; dall'altra, quelli dell'Ente tabacchi italiani e della Confindustria, anche quale associazione rappresentativa delle divisioni italiane delle maggiori multinazionali del tabacco.

Inoltre, considerata la rilevanza dell'estensione del divieto a tutti i luoghi di lavoro e agli esercizi commerciali e di ristorazione, ampio spazio è stato garantito per acquisire le considerazioni delle associazioni interessate (Confcommercio, Confesercenti. ancora Confindustria. Confapi). Infine, va ricordata l'audizione di una delegazione del Comitato nazionale dei consumatori e degli utenti, organismo che rappresenta le associazioni dei consumatori operanti in Italia.

Sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni e nel successivo dibattito svolto in seno al Comitato ristretto, è stato elaborato un testo unificato che si concentra essenzialmente sulle tematiche relative all'estensione del divieto di fumo e alla prevenzione. Si è così ritenuto opportuno rinviare ad altri interventi la definizione di una nuova disciplina della complessa materia della pubblicità dei prodotti da fumo, oggetto peraltro di una normativa comunitaria in corso di rielaborazione.

Anche il tema delle indicazioni che devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti da fumo era stato in un primo momento escluso dal provvedimento. Peraltro, nel corso dell'esame in Commissione, tale tema è stato introdotto con un apposito emendamento.

Le altre modifiche apportate dalla Commissione al testo elaborato dal Comitato ristretto hanno riguardato essenzialmente il potenziamento delle misure di prevenzione e di cura del tabagismo, prevedendo tra l'altro iniziative a sostegno dei centri di disassuefazione dei fumatori. Inoltre, il divieto di fumare è stato espressamente esteso a tutte le sedi istituzionali, ed è stata precisata la disciplina relativa agli obblighi dei soggetti responsabili di far rispettare i divieti, chiarendo che essi non svolgono funzioni proprie dei pubblici ufficiali, ma intervengono segnalando le violazioni alle autorità competenti. Conseguentemente, è stata soppressa la previsione - già contenuta nel disegno di legge governativo che l'incaricato del datore di lavoro possa procedere all'accertamento e alla verbalizzazione delle violazioni.

Un importante contributo per la migliore definizione dei diversi aspetti del provvedimento è venuto, come già accennato, dal Comitato per la legislazione e dalle numerose Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere sul provvedimento. Al proposito, oltre a segnalare il pieno recepimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio per assicurare la non onerosità del provvedimento, va ricordato almeno che il parere della Commissione giustizia ha indotto la Commissione ad escludere espressamente che il divieto di fumare si applichi anche nelle celle dei detenuti, punto su cui si era aperto un ampio dibattito nel corso delle precedenti fasi di esame presso la Commissione affari sociali.

Conclusioni.

Il provvedimento in esame rappresenta un importante strumento per garantire la più ampia tutela della salute di tutti i cittadini dai gravi danni derivanti dal fumo. Come si è visto, all'inasprimento dei divieti, che ne costituisce il tratto più evidente ed innovativo, si accompagnano misure per potenziare le attività di prevenzione e di cura di questa grave forma di dipendenza.

Raccomando pertanto all'Assemblea la sua approvazione.

Paolo POLENTA, Relatore.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato C. 319 e abb.,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 del citato articolo 16-bis:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 5, il riferimento al comma 1, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia sostituito con il riferimento al comma 2 del medesimo articolo; inoltre, l'inciso « e successive modificazioni » non sembra necessario non essendo stato tale comma oggetto di alcuna modificazione.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, sembrerebbe opportuno, ai fini di evitare ripetizioni, sopprimere la seconda ricorrenza delle parole « di promuovere »;

all'articolo 2, comma 3, la disposizione relativa al ritiro dal commercio dovrebbe essere posposta in modo tale che la stessa sia preceduta da tutte le disposizioni relative alle indicazioni che devono essere riportate nelle confezioni dei prodotti da fumo;

all'articolo 4, comma 1, lettera b), sarebbe opportuno chiarire in quali casi una ventilazione possa ritenersi « adeguata » ed un impianto « idoneo »;

all'articolo 6, comma 3, dovrebbe chiarirsi se si tratti di sanzioni ulteriori che conseguono al mancato pagamento o delle originarie sanzioni pecuniarie mai pagate;

all'articolo 6, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere all'indicazione dell'organo regionale competente all'irrogazione delle sanzioni ricorrendo al seguente inciso « secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, si rileva l'opportunità di sostituire le parole « secondo le linee suggerite » con le parole « secondo le linee

indicate », considerato il valore programmatorio del Piano sanitario nazionale;

all'articolo 3, comma 5, si segnala l'opportunità di chiarire se il regolamento ivi previsto possa soltanto integrare l'elenco degli ambienti nei quali è previsto il divieto di fumo, aggiungendone di nuovi, ovvero possa anche modificare l'elenco medesimo – come sembra lasciare intendere la previsione secondo cui l'elenco « può essere aggiornato o modificato »; in questo caso occorrerebbe qualificarlo come regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e non come regolamento di esecuzione;

all'articolo 6, commi 3, 5 e 6, si segnala l'opportunità di procedere ad un maggiore raccordo nell'individuazione delle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni e dei soggetti destinatari dei relativi proventi al fine di evitare l'insorgenza di sovrapposizioni ed incertezze applicative.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo in oggetto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al comma 1 dell'articolo 3 valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare in modo più definito e stringente le tipologie di locali in cui è stabilito il divieto di fumare ai sensi della predetta norma;

al comma 4 dell'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « stabilimenti di prevenzione e di pena » con le seguenti: « istituti di prevenzione e di pena », e di rendere altresì esplicito che tra i locali in cui è vietato fumare non rientrano anche le camere in cui dormono i detenuti, ma solamente gli uffici e le strutture amministrative di tali istituti;

al comma 1 dell'articolo 5, lettera *c*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare ulteriormente le forme e modalità di esercizio della vigilanza cui sono tenuti i soggetti preposti alla direzione della struttura pubblica ovvero investiti della responsabilità della struttura privata.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione, sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

all'articolo 4, comma 1, all'alinea, dopo la parola: « istituite » siano aggiunte le seguenti: « nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione finanze,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 319 e abb., recante « Norme in materia di divieto di fumare », come modificato dagli emendamenti approvati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disciplina relativa alle sanzioni per le confezioni prive delle indicazioni di cui all'articolo 2, le quali non appaiono tali da costituire un forte deterrente contro le violazioni della legge da parte dei produttori;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i soggetti preposti alla direzione delle strutture pubbliche assumano la funzione di responsabile della vigilanza in merito all'accertamento delle violazioni, salvo che la medesima venga attribuita nell'ambito degli ordinamenti amministrativi interni ad altri soggetti idonei;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, si applica solo alle confessioni prodotte a decorrere da un termine certo successivo alla data di entrata in vigore della legge;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 6, prevedendo, al fine di evitare inutili complicazioni, che tutti i proventi delle sanzioni amministrative siano di competenza delle regioni;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare all'articolo 2, comma 3, che rimangono in ogni caso salve le vigenti disposizioni di legge che prescrivono l'apposizione sulle confezioni di prodotti da fumo di diciture concernenti i pericoli per la salute dei medesimi prodotti.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 319 e abbinate, recante « Norme in materia di divieto di fumare »;

valutate positivamente le finalità generali del provvedimento e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, volte a rendere effettivo il divieto di fumare attraverso la configurazione di un obbligo di vigilanza adeguatamente sanzionato;

considerando che un'efficace lotta alla diffusione del tabagismo impone anche l'adozione di una disciplina adeguata ed efficace in tema di pubblicità dei prodotti da tabacco, al fine di vietare espressamente qualsiasi forma di pubblicità indiretta (sponsorizzazioni, promozioni, ecc.):

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

premesso che la legislazione vigente, recata dall'articolo 2087 del codice civile, dagli articoli 1, 4, 18, 31, 64, 65, comma 2, del decreto

legislativo n. 626 del 1994, dall'articolo 9 del D.P.R n. 303 del 1955 e dall'articolo 9 della legge n. 300 del 1970, già prevede il divieto di fumare nei luoghi di lavoro in assenza di adeguate precauzioni, valuti, altresì, la Commissione, la necessità di evitare le ambiguità e l'onerosità insite nelle norme di cui all'articolo 4, che di fatto contraddice il divieto sancito all'articolo 3, comma 3, divenendo, allo stesso tempo, possibile fonte di conflittualità nelle sedi delle attività lavorative.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 4, comma 2, andrebbe precisato che si tratta delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e andrebbe affidato alla contrattazione anche la definizione delle modalità di utilizzo delle aree riservate ai fumatori;

all'articolo 4, comma 2, andrebbe fissato un termine entro cui debba avvenire l'istituzione delle aree riservate;

all'articolo 5, poiché l'individuazione dei soggetti responsabili è eccessivamente vaga e potrebbe favorire il sorgere di contenzioso, andrebbe precisato se la struttura pubblica debba corrispondere esclusivamente ad una ripartizione retta da un dirigente o, al contrario, possa ritenersi responsabile anche il funzionario posto a capo di un ufficio;

all'articolo 5 bisognerebbe inoltre precisare il rapporto tra il responsabile per il rispetto del divieto di fumo e il responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea; esaminato il testo del provvedimento in oggetto;

rilevata l'opportunità che nel provvedimento restino confermati gli obblighi a carico delle aziende produttrici, di cui alla direttiva

89/662/CEE e al decreto ministeriale 31 luglio 1991, di recepimento della medesima;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 319 e abb., in materia di divieto di fumare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento alle attività e ai compiti amministrativi che il provvedimento demanda alle regioni e agli enti locali, si ritiene che eventuali oneri debbano essere previsti nei relativi bilanci;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'estensione del divieto di fumo anche ai cortili all'aperto inseriti nel perimetro esterno degli istituti scolastici e ospedalieri, laddove siano state istituite aree riservate ai fumatori.

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Norme in materia di divieto di fumare.

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di garantire la tutela della salute dai danni derivanti dal fumo e di promuovere la prevenzione dei medesimi danni e una seria lotta al tabagismo.

ART. 2.

(Prevenzione).

- 1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano predispongono programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal fumo secondo le linee indicate dal Piano sanitario nazionale e promuovono le conseguenti iniziative d'intesa con le strutture del Servizio sanitario nazionale, le scuole di ogni ordine e grado e i soggetti cui si applicano le disposizioni della presente legge. Promuovono altresì iniziative a sostegno dei centri e degli ambulatori pubblici e privati che svolgono, senza fini di lucro, attività volte alla disassuefazione dei fumatori. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori, progetti specifici possono essere coordinati con quelli previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285.
- 3. Le confezioni dei prodotti da fumo devono recare indicazioni complete circa la loro composizione, espressa in termini assoluti ed in percentuale, elencando tutte le sostanze contenute. Devono essere segnalate a parte le sostanze, quali l'ammoniaca, che favoriscono un assorbimento maggiore del normale di nicotina da parte dell'organismo umano, inducendo una

maggiore dipendenza. Le confezioni devono indicare luogo e data di confezionamento e scadenza. Le confezioni prive delle indicazioni sopra indicate sono ritirate dal commercio.

ART. 3.

(Divieto di fumare).

- 1. È vietato fumare nei seguenti ambienti chiusi, pubblici e privati, quando siano aperti al pubblico ai sensi del comma 2:
 - a) uffici pubblici e privati;
- *b)* strutture sanitarie, ivi compresi gli studi medici;
- c) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università;
- *d)* mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese quelle portuali, marittime ed aeroportuali;
- *e)* strutture destinate ad attività educativa, sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;
- f) esercizi commerciali, esercizi di parrucchieri ed estetisti, esercizi di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrino alimenti e bevande;
- g) locali di uso comune di alberghi, pensioni e locande;
- h) sedi istituzionali pubbliche di ogni livello.
- 2. Sono ambienti aperti al pubblico quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.
- 3. Il divieto di fumare si applica, altresì, negli ambienti chiusi non aperti al pubblico in cui si svolge attività lavorativa.
- 4. Il divieto di fumare si applica inoltre nei locali chiusi di soggiorno e di lavoro dell'Amministrazione della difesa, delle finanze, degli istituti di prevenzione e di pena, ad eccezione delle camere dei dete-

nuti, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 3.

- 5. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, può essere aggiornato o modificato l'elenco degli ambienti e dei locali di cui ai commi precedenti, che per le loro caratteristiche oggettive determinano la possibile prolungata e diretta esposizione dei non fumatori al fumo passivo, ai quali estendere il divieto di fumare ai sensi del presente articolo, precisando per ciascuno di essi i parametri di afflusso di persone e di ventilazione che comportano l'applicazione del divieto.
- 6. Nei locali in cui si applica il divieto di fumare è obbligatoria l'apposizione di cartelli con l'indicazione del divieto, delle relative prescrizioni normative, delle sanzioni e dell'autorità competente ad irrogare la sanzione.

ART. 4.

(Aree per fumatori).

- 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, possono essere istituite apposite aree riservate ai fumatori, da indicare mediante appositi cartelli, che rispondano ai seguenti requisiti:
- a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti, nonché del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- *b)* idonea separazione fisica dagli ambienti ove vige il divieto di fumare;
- c) adeguata ventilazione e depurazione dell'aria mediante idonei impianti.
- 2. I soggetti pubblici che istituiscono le aree per fumatori di cui al comma 1 vi

provvedono nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.

- 3. I requisiti di adeguatezza della ventilazione e depurazione dell'aria e di idoneità degli impianti, di cui al comma 1, lettera *c*), sono definiti con decreto del Ministro della sanità, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 4. Relativamente ai locali di cui all'articolo 3, comma 3, l'istituzione di aree riservate ai fumatori e le modalità del loro utilizzo sono definite a seguito di contrattazione locale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con gli organismi di rappresentanza del personale. Limitatamente ai locali di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'Amministrazione della difesa, delle finanze, degli istituti di prevenzione e di pena, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nonché per quelli compresi nelle aree di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si provvede con le modalità stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, tenendo conto delle particolari esigenze e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Obblighi dei responsabili).

- 1. I soggetti preposti alla direzione della struttura pubblica ovvero investiti della responsabilità della struttura privata sono tenuti a:
- *a)* curare l'affissione dei cartelli indicatori dei divieti;
- *b)* applicare le norme per le aree riservate ai fumatori;
- c) vigilare sul rispetto dei divieti, direttamente o mediante personale a ciò delegato, segnalando la violazione dei di-

vieti alle autorità competenti all'accertamento dell'infrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

ART. 6.

(Sanzioni).

- 1. La violazione del divieto di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
 una somma da lire 50.000 a lire 300.000.
 All'accertamento dell'infrazione ed alla
 verbalizzazione provvedono i competenti
 organi di polizia, corpi di polizia municipale e in generale i soggetti con qualifica di
 agente di polizia giudiziaria, nonché l'incaricato della vigilanza limitatamente ai
 luoghi che rientrano nella disponibilità
 della pubblica amministrazione.
- 2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni. All'accertamento dell'infrazione e alla verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia, corpi di polizia municipale e in generale i soggetti con qualifica di agente di polizia giudiziaria, e, laddove previsti da specifici ordinamenti, gli organi di vigilanza preposti a ciascun settore di competenza.
- 3. La competenza per l'irrogazione delle sanzioni in caso di mancato pagamento è attribuita alle regioni, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, quando il divieto di fumare riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di pertinenza regionale. In tutti gli altri casi è competente il prefetto.
- 4. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto e all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
- 5. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'arti-

colo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono attribuiti alle regioni o alle province autonome territorialmente interessate, in base all'accertamento delle infrazioni al divieto di fumare, per essere destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.

6. I soli proventi connessi ad infrazioni accertate in locali o ambienti di pertinenza dell'Amministrazione dello Stato da parte di suoi dipendenti sono versati presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, anche a mezzo di conto corrente postale, al bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo di entrata 2301, con indicazione della causale del versamento, per essere riassegnati alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità e destinati all'informazione e all'educazione sanitaria, finalizzate alla prevenzione e alla lotta al tabagismo.

Art. 7.

(Entrata in vigore e abrogazione).

- 1. Le disposizioni della presente legge, che non comporta alcun nuovo onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
- 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, è abrogata la legge 11 novembre 1975, n. 584.



